**Studio Legale**
**Avv. Dario Safina**
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

**TRIBUNALE DI TRAPANI**

***- Sezione Lavoro -***

**Ricorso *ex* art. 414 e ss. c.p.c.**

Il Sig. **COLOMBO FILIPPO**, nato a Palermo (PA) il 20 ottobre 1977, (C.F.: CLMFPP77R20G273N), residente in Custonaci (TP), Via Assieni, n. 277, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Safina (C.F. SFNDRA76S22D423H) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Trapani, via Milazzo, n. 9, giusta procura da intendersi apposta in calce al presente atto. Le comunicazioni relative al presente procedimento potranno effettuarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata: dario.safina@pec.it ovvero al numero di fax 0923/1876999

**RICORRENTE**

**contro**

l'**ISTITUTO COMPRENSIVO "LOMBARDO RADICE - E. FERMI"** (C.F. 80006340816), con sede in Custonaci (TP), Via Ugo Foscolo, s.n.c., in persona dell'attuale legale rappresentante *pro tempore,* domiciliato, rappresentato e difeso *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Palermo, Via Valerio Villareale, n. 6,

**RESISTENTE**

**FATTO E DIRITTO**

In data 9 aprile 2021, il Sig. Colombo Filippo, odierno ricorrente, presentava domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021 – 2024 per il personale ATA – per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico (**doc. n. 1**).

In via preliminare, giova evidenziare che l'odierno ricorrente ha conseguito il titolo di accesso alla prefata graduatoria, il Diploma di maturità conseguito presso l'Istituto tecnico agrario "Abele Damiani" di Marsala, in data 20 luglio



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

Studio Legale
Avv. Dario Safina
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

1996 (**doc. n. 2**) e che successivamente, dal 23 aprile 1997 al 21 febbraio 1998 (giorno del congedo), ha svolto il servizio militare obbligatorio di leva (**doc. n. 3**).

Per quanto qui di interesse, nella citata domanda il ricorrente, ai fini dell'attribuzione del punteggio per i servizi e i titoli posseduti, inseriva sia il proprio servizio militare di leva, sia il Diploma di specializzazione di Addetto ai comandi rilasciato in data 21 febbraio 1998 e corrispondente alla IV qualifica funzionale professionale - profilo Coadiutore Amministrativo (**doc. n. 4**).

A seguito di tale domanda, l'odierno ricorrente veniva inserito in tutte le mentovate graduatorie con il punteggio di 11,53, di cui punti 6,33 per il titolo di accesso, punti 0,50 per il servizio militare di leva e punti 4,70 per il servizio prestato presso l'Istat.

È necessario sottolineare sin d'ora che, in realtà, all'odierno ricorrente **avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di 6 per il servizio militare di un anno, ovvero di 0,50 per mese, e il punteggio di 1,50 per il Diploma di Addetto ai comandi conseguito quando era militare di leva**.

Ed infatti, in data 6 settembre 2021, l'odierno ricorrente presentava reclamo in merito alla mancata valutazione del prefato Diploma di specializzazione di Addetto ai comandi, rilevandone l'equipollenza ai titoli di cui alla Tabella A/1, lettera A), punto 3, chiedendo quindi di avere attribuiti 1,50 punti in più (**doc. n. 5**).

Detto reclamo non riceveva riscontro alcuno e sulla base del punteggio inizialmente ottenuto (punti 11,53), l'odierno ricorrente veniva comunque chiamato a stipulare un contratto a tempo determinato per il profilo di Collaboratore Scolastico dal 7 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 (**doc. n. 6**).

In data 3 gennaio 2022, l'odierno ricorrente riceveva comunicazione dall'Istituto richiamato che il suo contratto sarebbe stato prorogato fino al 31



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

**Studio Legale**
**Avv. Dario Safina**
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

marzo 2022 (**doc. n. 7**).

Tuttavia, in data 7 gennaio 2022, la scuola modificava il punteggio originariamente attribuito, togliendo i punti relativi al servizio prestato presso l'Istat, rimanendo così attribuiti all'odierno ricorrente per tutte le graduatorie solo punti 6,83 (6,33 per il titolo di accesso e 0,50 per il servizio militare) (**doc. n. 8**).

Inoltre, nel mentovato provvedimento si disponeva che il periodo di servizio già prestato sarebbe valso solo "***come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non è attribuito nessun punteggio e non sarà menzionato negli attestati di servizio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera***".

Nulla quindi veniva attribuito, sia prima che dopo la richiamata rettifica, al diploma di qualifica, e il servizio militare veniva sempre valutato quale servizio reso non in costanza di rapporto di impiego, cioè quale servizio prestato presso altre amministrazioni (si vedranno, poi, più nello specifico i punti del D.M. interessati dalla distinzione).

Ora, come già evidenziato sopra, se l'odierno resistente avesse correttamente operato avrebbe, fin dall'inizio, dovuto assegnare all'odierno ricorrente punti 5 per il servizio militare e punti 1,50 per il Diploma di Addetto ai comandi, quindi un **punteggio totale di 13,33**, comunque superiore all'originario punteggio di 11,53 che aveva consentito la stipula del sopra citato contratto a tempo determinato (va, peraltro, precisato che i contratti di tutti i collaboratori scolastici sono stati, poi, prorogati fino al 30 giugno 2022).

Orbene, l'attribuzione del punteggio di 0,50 per il servizio militare di leva, in luogo del corretto punteggio di 5 e la mancata attribuzione di punteggio per il Diploma di qualifica professionale si appalesano errati ed illegittimi per i seguenti motivi.

***



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

Studio Legale
Avv. Dario Safina
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

**I – VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D.LGS. 297 DEL 1994 – VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DEL D.M. 50 DEL 3 MARZO 2021 - ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 50 DEL 3 MARZO 2021 SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DELL'ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, all'Allegato A – "Tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.", alla lettera A delle "Avvertenze", prevede che "*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.*

*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*" (**doc. n. 9**).

Dunque, sulla base di tale distinzione - servizio militare di leva prestato in costanza o non in costanza di rapporto di impiego - il punteggio assegnato sarà diverso.

Più precisamente, nella prima ipotesi (**in costanza di rapporto**) saranno assegnati punti 6 per anno di servizio o punti 0,50 per mese o frazione di mese superiore a quindici giorni (Allegato A/1, lett. B), punto 7.1, per il profilo di Assistente Amministrativo; Allegato A/2, lett. B), punto 5.1, per il profilo di Assistente Tecnico; Allegato A/5, lett. B), punto 4.1, per il profilo di Collaboratore Scolastico), mentre per la seconda ipotesi (**non in costanza di rapporto**) saranno assegnati punti 0,60 per anno di servizio o punti 0,05 per mese o frazione di mese superiore a quindici giorni (secondo le voci di cui all'Allegato A/1, lett. B), punto 9, profilo di Assistente Amministrativo; all'Allegato A/2, lett.



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

Studio Legale
Avv. Dario Safina
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

B), punto 9, per il profilo di Assistente Tecnico; all'Allegato A/5, lett. B), punto 6, per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Tuttavia, la citata disposizione di cui all'Allegato A, lettera A delle "*Avvertenze*" è illegittima nella parte in cui non viene riconosciuto al servizio militare di leva ed ai servizi sostitutivi assimilati per legge, non svolti in costanza di nomina scolastica, il punteggio pieno attribuito ai medesimi servizi se svolti in costanza di nomina, attribuendovi invece un punteggio in misura ridotta, pari ad 1/10 (di conseguenza, è illegittima, nel caso che ne occupa, anche la mancata assegnazione di punti 5 al ricorrente).

Per intendere la censura mossa, in via preliminare, occorre ricordare che il titolo di accesso alle graduatorie, il Diploma di maturità presso l'Istituto agrario di Marsala, è stato conseguito dal ricorrente nell'anno scolastico 1995/1996, e che il servizio militare di leva è stato invece effettuato dal ricorrente dal 23 aprile 1997 al 21 febbraio 1998.

Ciò detto, l'art. 485, comma 7, "*Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera*", D.lgs. n. 297 del 1994, nell'indicare i servizi da valutare, prevede che: "**Il periodo di servizio militare di leva** o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva **è valido a tutti gli effetti**".

Ora, già dalla prima lettura della citata norma, si intende che il servizio militare non possa essere distinto tra quello svolto in costanza di rapporto di impiego e quello svolto non in costanza di tali rapporti.

In altre parole, **il servizio militare di leva in qualunque momento svolto deve essere considerato equivalente al servizio prestato nella medesima qualifica presso gli istituti scolastici e vanno ad esso attribuiti punti 6 per anno o punti 0,50 per mese o frazione di mese superiore a quindici giorni**.

Tale ricostruzione è stata fatta propria da giurisprudenza ormai consolidata, sia ordinaria che amministrativa, che ha pacificamente affermato che qualora il



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

**Studio Legale**
**Avv. Dario Safina**
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

servizio militare di leva sia stato prestato successivamente all'acquisizione del titolo di accesso alle graduatorie, detto servizio vada computato con il massimo, e cioè sei punti per anno o punti 0,50 per mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, e non con soli punti 0,60 per anno.

In tali pronunce viene sostanzialmente affermato che "*una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A., anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica*" (*ex multis*, Consiglio di Stato, ordinanza pubblicata in data 1 ottobre 2021).

Ancora recentemente il Consiglio di Stato ha così affermato: "*In sintesi, l'impianto motivazionale sul quale poggia l'anzidetto pronunciamento* (della sentenza Consiglio di Stato n. 1720 del 10 marzo 2022, n.d.a.) *si snoda attraverso i seguenti passaggi logico-argomentativi: a) l'indirizzo maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n. 8213/2019 e n. 8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5679/2020), interpreta ed applica l'art. 485, comma 7, del decreto legislativo n. 197 del 1994 ("il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"), nel senso prospettato dagli appellanti, ovverossia nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo;*

*b) siffatta ricostruzione esegetica non è contraddetta, ma anzi è avallata dall'art. 2050, del decreto legislativo n. 66 del2000 (cd. Codice dell'ordinamento militare), il quale specificamente reca la disciplina della valutazione del servizio*



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

Studio Legale
Avv. Dario Safina
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

*militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici.*

*In particolare, il comma 1 prevede che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".*

*Il comma 2, prevede, invece, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".*

*Le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra di loro, ma sono in rapporto di specialità per specificazione,nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.*

*La lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente col tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all'art. 52, comma 2, Cost., secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali o selettivi;*

*c) in definitiva, il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore,*



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

**Studio Legale**
**Avv. Dario Safina**
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

*rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1cit.);*

*d) le graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi pubblici, hanno comunque natura di procedimenti selettivi lato sensu concorsuali, trattandosi di graduatorie aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra di loro, con conseguente applicazione dei corollari esegetici espressivi dei principi di concorrenza,parità di trattamento e trasparenza*" (Cons. di Stato n. 3286 del 27 aprile 2022; conformi nell'enunciazione dei principi sopra riportati e nell'applicazione delle norme così come sopra prospettata anche Cass. Sez. Lavoro, Ordinanze nn. 34686 e 34687 del 16 novembre 2021, e n. 35380 del 18 novembre 2021).

Dunque, il servizio militare deve essere pienamente valutato anche quando non è svolto in costanza di nomina, e l'unico elemento richiesto a tal fine è che esso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per accedere alle graduatorie (ad esempio, oltre alle sentenze citate sopra, Tar Lazio – III sezione, sent. n. 325/2010 e Tar Lazio - Sezione III *quater*, sent. n. 6421/2008: "*In materia di graduatorie ad esaurimento, il servizio militare di leva è sempre valutabile alla sola condizione che esso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per la funzione docente, non rilevando il fatto che esso sia stato prestato in costanza di nomina*").

La *ratio* di tale interpretazione è palese.

Poiché il ricorrente è in possesso di un titolo che consente di accedere ad un impiego (attraverso le graduatorie in cui è inserito), ma ciò gli è comunque impedito – per il periodo in questione - dallo svolgimento del servizio militare obbligatorio di leva, tale condizione deve essere equiparata all'ipotesi che si venga chiamati a svolgere detto servizio militare in costanza di impiego.

Conseguenza logica di ciò è che l'anno di servizio militare non possa non



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

Studio Legale
Avv. Dario Safina
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

ottenere il massimo punteggio quale servizio prestato nella medesima qualifica, e cioè 6 o punti 0,50 per mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.

Ragionare diversamente comporterebbe una palese disparità di trattamento tra chi svolge il servizio militare di leva mentre ha in essere il rapporto di impiego e chi non può neanche cominciare il rapporto di impiego per lo stesso motivo.

Pertanto, come sopra detto, la previsione del D.M. contenuta nelle avvertenze è illegittima nella parte in cui non prevede la testé richiamata valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina e dopo aver conseguito il titolo di accesso alle graduatorie.

Tutto quanto sopra argomentato, è pacifico che il servizio militare di leva svolto dal ricorrente debba ottenere il punteggio previsto per la medesima qualifica ovvero, nel caso di specie, poiché il servizio di leva è durato 10 mesi, punti 5 (0,50 al mese per 10 mesi) che devono essere aggiunti al punteggio riconosciutogli di punti 6,83.

**II – VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DEL D.M. N. 50 DEL 3 MARZO 2021 - ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 50 DEL 3 MARZO 2021 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE CHE LE QUALIFICHE PROFESSIONALI E LE SPECIALIZZAZIONI CONSEGUITE TRAMITE L'AMMINISTRAZIONE MILITARE DEBBANO ESSERE VALUTATE – VIOLAZIONE DELL'ART. 2051, L. 66 DEL 2010 – VIOLAZIONE DEL D.M. N. 19 DEL 12 DICEMBRE 1990 – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

**II.1.** Per intendere le superiori censure appare opportuno effettuare una ricognizione normativa sia sulle qualifiche professionali valutabili ai sensi del Decreto ministeriale 50 del 2021 sia sulle qualifiche ottenute durante il servizio militare.



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

Studio Legale
Avv. Dario Safina
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

L'Allegato A/1, lettera A), punto 3, del D.M. 50/2021, prevede, attribuendogli punti 1,50, che vengano valutati gli attestati di "*qualifica professionale rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 D.Lgs. 13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo,* ***relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici*** *(si valuta solo un attestato)*".

Inoltre, lo stesso allegato alla medesima lettera, ma al punto 4, prevede, attribuendogli punti 1, che vengano valutati gli attestati di **"*addestramento professionale per la dattilografia o ...di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici*** *(si valuta un solo attestato)*".

Come detto, l'odierno ricorrente è in possesso di Diploma di specializzazione di Addetto ai comandi che, ai sensi del Decreto ministeriale n. 19 del 12 dicembre 1990 – "Corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni conseguite dai militari di leva e in ferma di leva prolungata con le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale civile dei Ministeri", equivale alla quarta qualifica funzionale – profilo di Coadiutore (**doc. n. 10**).

Secondo tale decreto l'Addetto ai comandi "*Provvede alle operazioni di ricezione, protocollo, smistamento e spedizione della corrispondenza, dei plichi ed altro materiale.*

***Svolge attività di dattilografia, di composizione, riproduzione, mediante strumenti, attrezzature ed apparecchiature d'ufficio sia meccaniche sia automatizzate***.



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

Studio Legale
Avv. Dario Safina
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

***Provvede al reperimento, alla raccolta, all'ordinamento di dati ed alla redazione di situazioni statistiche e di documenti non complessi, sulla base di schemi e moduli predeterminati***" (a sua volta, secondo la declaratoria ministeriale, in piena corrispondenza con quanto svolto dall'Addetto ai comandi, il Coadiutore amministrativo "*svolge nell'unità operativa di assegnazione* ***attività amministrative*** *quali, ad esempio,* ***la classificazione, l'archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti*** *e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario,* ***la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia****, le attività di sportello*", **doc. n. 11**).

Infine, l'art. 2051, commi 1 e 5, L. 66 del 2010 prevede che "***Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare****, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente,* ***costituiscono titolo da valutare nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione***", e che "*Le amministrazioni dello Stato, comprese le unità sanitarie locali, le aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali, nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3*".

Ora, da quanto precede possono trarsi alcune sintetiche conclusioni.

In primo luogo, gli attestati di qualifica o di addestramento professionale valutabili ai sensi del DM 50 devono avere per oggetto la capacità di redazione di testi attraverso strumenti di videoscrittura o informatici, o la dattilografia, e di gestione dell'amministrazione attraverso tali strumenti ([…] ***relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici [...]; […] la dattilografia […]***).



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

**Studio Legale**
**Avv. Dario Safina**
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

In secondo luogo, leggendo il Decreto del dicembre 1990 si evince che l'Addetto ai comandi (così come il Coadiutore in ambito civile) svolge attività identiche a quelle oggetto dei titoli valutabili ai sensi del prefato D.M. n. 50.

In terzo luogo, le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare devono essere comunque valutate (alla stessa stregua di tutte le altre qualifiche e specializzazioni prese in altri corsi indetti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti, e che lo Stato, appunto, ritiene valutabili; anzi, a dirla tutta, dato il chiaro tenore letterale dell'art. 2051 citato, le qualifiche conseguite durante il militare vanno valutate anche indipendentemente dalla circostanza che analoghe qualifiche conseguite in corsi statali o regionali siano considerate valutabili).

Ora, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, appare evidente come il titolo di cui è in possesso il ricorrente rientri in via diretta e pacificamente tra quelli indicati dalla tabella ministeriale.

Ne discende, pertanto, che al Diploma posseduto dall'odierno ricorrente va attribuito il punteggio di 1,50, ai sensi del citato punto 3, o quanto meno, in subordine, ma senza recesso, il punteggio di 1, ai sensi del citato punto 4.

Invero, appare evidente che il Diploma posseduto non possa non essere considerato ricadente in una delle due fattispecie previste dalla Tabella citata.

**II.2.** Peraltro, anche ove non si accedesse alla ricostruzione sopra riportata e si ritenesse che il diploma posseduto dall'odierno ricorrente non ricada direttamente tra quelli previsti dalla citata tabella ministeriale, né al punto 3, né al punto 4, la valutazione di detto titolo va comunque effettuata, in quanto esso va considerato quanto meno equipollente a quelli indicati nella tabella ministeriale e comunque ad esso va applicata in via analogica la previsione ministeriale.

Invero, come già detto, l'attività svolta da un Addetto ai comandi rientra pacificamente in quelle richiamate dai punti 3 e 4 della tabella ministeriale (in



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

Studio Legale
Avv. Dario Safina
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

una delle due almeno), e, inoltre, dette qualifiche professionali, ai sensi dell'art. 2051 citato, devono essere valutate "*nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione*".

Appare dunque evidente che anche ove ritenessimo che nei titoli indicati nelle tabelle ministeriali non rientrino direttamente le qualifiche e le specializzazioni ottenute durante il militare, l'art. 2051, L. n. 66 del 2010, impone comunque una loro valutazione, determinando così l'illegittimità della previsione ministeriale nella parte in cui, invece, non prevede, appunto, tale valutazione.

Peraltro, anche ammettendo, per mero amore di ragionamento, che il citato art. 2051, L. n. 66/2010, non si applicasse, la valutazione del titolo è, si può dire, imposta anche in ragione dei principi dell'ordinamento.

Invero, ragionare diversamente comporterebbe una evidente disparità di trattamento a situazioni assolutamente analoghe, sotto molteplici profili, tra chi ottiene una qualifica professionale statale ma "civile" e chi ottiene la stessa qualifica sempre statale, cioè con un corso organizzato dallo Stato (Ministero della Difesa), ma svolto durante il militare (disparità ancor più evidente se la qualifica o la specializzazione vengono conseguiti con corsi svolti da altri enti non statali).

È evidente come non possa certo ammettersi che chi possiede tali qualifiche "militari" non abbia diritto a una loro valutazione, mentre chi ha le stesse qualifiche "civili" tale diritto ce l'abbia.

Pertanto, nella fattispecie esaminata, il Diploma di Addetto ai comandi va considerato valutabile o sulla base dell'art. 2051, L. 66/10, o attraverso un'applicazione in via analogica della tabella ministeriale più volte citata, cosa possibile dato che le norme del decreto non rivestono carattere di eccezionalità o specialità, o, infine, si ritiene illegittima la tabella in questione nella parte in cui



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

Studio Legale
Avv. Dario Safina
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

non prevede la valutazione delle qualifiche professionali conseguite durante il militare (e che, ovviamente, abbiano lo stesso "contenuto" di quelle "civili").

In conclusione sul punto, appare evidente che l'odierno ricorrente ha diritto ad aver valutato il suo Diploma di Addetto ai comandi ai sensi del punto 3 della tabella citata, ovvero in subordine, ai sensi del punto 4, con l'attribuzione dei corrispondenti punteggi 1,50 e punti 1 che vanno aggiunti al punteggio riconosciutogli di 6,83.

**III – VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 15, D.M. N. 50 DEL 3 MARZO 2021**

Infine, va evidenziato quanto appresso in merito alla decisione dell'Istituto di valutare il periodo di servizio già prestato solo "*come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non è attribuito nessun punteggio e non sarà menzionato negli attestati di servizio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera*".

Sul punto, l'art. 6, comma 15, del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, dispone chiaramente che "*Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13 (in caso di esito negativo della verifica),* ***l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci****, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.*".

Dal dato testuale della norma testé riportata, è pacifico che solo in caso di



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

Studio Legale
Avv. Dario Safina
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

servizio prestato in assenza di titolo di accesso o sulla base di dichiarazioni false, la sanzione da applicare sia quella di ritenere detto servizio solo come servizio di fatto e non anche di diritto.

Ora, nel caso che ne occupa, la rettifica del punteggio non avviene in quanto si è verificato che l'odierno ricorrente non sia in possesso del titolo di accesso o abbia fatto dichiarazioni mendaci, ma in quanto il servizio prestato presso l'Istat è stato ritenuto non valutabile.

Sotto tale profilo, è lo stesso istituto scolastico che dà conto che il ricorrente ha dichiarato, in maniera assolutamente veritiera, di aver svolto attività alle dipendenze dell'Istat con contratto co.co.co..

Di tale contratto il ricorrente, poiché riteneva fosse stato svolto con un'amministrazione statale, chiedeva la valutazione come contratto svolto alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o di enti locali.

Tuttavia, come detto, l'Istituto riteneva che tali contratti non rientrassero in tali categorie e rettificava il punteggio originariamente attribuito.

Ora, non v'è chi non veda come nella fattispecie in esame non vi sia alcuna dichiarazione mendace, ma, semplicemente, una eventuale errata valutazione da parte del ricorrente dei titoli dallo stesso posseduti (si ribadisce che il ricorrente nell'atto di notorietà non tace di avere svolto il rapporto di lavoro con l'Istat sulla base di co.co.co.).

Pertanto, è pacifico che il prefato provvedimento sia illegittimo nella parte in cui dispone che i 25 giorni di servizio effettivamente svolti dal ricorrente non debbano essere considerati ai fini del punteggio, né menzionati negli attestati di servizio, né sono utili ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, in quanto a tali fini essi sono assolutamente valutabili.

Per i suesposti motivi, il Sig. Colombo Filippo, *ut supra* rappresentato e difeso,



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

Studio Legale
Avv. Dario Safina
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

**chiede**

che codesto Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1) **accerti e dichiari** l'illegittimità del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, e per l'effetto, ove e per quanto occorra, lo disapplichi nella parte in cui non viene riconosciuto al servizio militare di leva ed ai servizi sostitutivi assimilati per legge, non svolti in costanza di rapporto di impiego, il punteggio pieno attribuito ai medesimi servizi se svolti in costanza di nomina (6 punti all'anno o punti 0,50 per mese o frazione superiore a quindici giorni), attribuendovi invece un punteggio in misura ridotta;

2) **accerti e dichiari**, anche disapplicando il prefato decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, l'illegittimità del provvedimento di attribuzione del punteggio, nonché del successivo decreto di rettifica, nella parte in cui per il servizio militare di leva l'amministrazione scolastica ha attribuito punti 0,50 e non, come sarebbe stato corretto, punti 5, ed il conseguenziale diritto del ricorrente ad avere attribuito, per il servizio militare di leva svolto dal 23 aprile 1997 al 21 febbraio 1998, il punteggio di cinque in ognuna delle graduatorie per cui ha presentato domanda in data 9 aprile 2021;

3) e per l'effetto, previa disapplicazione del prefato decreto ministeriale, **condanni** l'amministrazione resistente a modificare il complessivo punteggio attribuito al ricorrente nelle graduatorie per cui ha presentato domanda attribuendogli, in ognuna di esse, il punteggio di 5 per il servizio militare di leva svolto dal 23 aprile 1997 al 21 febbraio 1998, con ogni conseguenziale statuizione in ordine all'attribuzione di incarichi, al pagamento delle conseguenti retribuzioni e contribuzioni ed all'attribuzione del punteggio;

4) **accerti e dichiari**, con qualsivoglia statuizione, anche disapplicando il richiamato decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, il diritto del ricorrente



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

**Studio Legale**
**Avv. Dario Safina**
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

ad avere valutato il Diploma di Addetto ai comandi, rilasciato in data 21 febbraio 1998, ed il conseguenziale diritto ad avere attribuiti punti 1,50 ovvero, in subordine, ma senza alcun recesso, punti 1, per detto Diploma;

5) e per l'effetto, previa disapplicazione del decreto ministeriale richiamato, **condanni** l'amministrazione resistente a modificare il punteggio nelle graduatorie per le quali il ricorrente ha presentato domanda, con ogni conseguenziale statuizione in ordine all'attribuzione di incarichi, al pagamento delle conseguenti retribuzioni e contribuzioni ed all'attribuzione del punteggio;

6) **accerti e dichiari** il diritto del ricorrente a che il servizio prestato dal ricorrente dal 7 al 31 dicembre 2021, valga anche come servizio prestato di diritto e, dunque, da far valere ai fini del punteggio, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera e, conseguentemente, condanni l'amministrazione a riconoscerglielo e ad applicarlo in ogni ambito di Legge.

Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

*Dichiarazione di valore*

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile, ma che il contributo unificato non è dovuto in quanto il reddito lordo familiare è inferiore alla soglia richiesta per legge.

*Salvis iuribus*.

*Trapani lì, 17 luglio 2023*

Avv. Dario Safina



Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8

**Studio Legale**
**Avv. Dario Safina**
Via Milazzo, n. 9 – 91100 Trapani
Tel. 0923-872471 – Fax. 0923-1876999
Email: dario.safina@gmail.com – Pec: dario.safina@pec.it

# MANDATO

Il Sig. **COLOMBO FILIPPO**, nato a Palermo (PA) il 20 ottobre 1977, (C.F.: CLMFPP77R20G273N), residente in Custonaci (TP), Via Assieni, n. 277, delega a rappresentarlo e difenderlo l'Avv. Dario Safina (C.F. SFN DRA 76S22 D423H - Pec: dario.safina@pec.it), in ogni fase e grado del presente procedimento, onde proporre ricorso avverso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "LOMBARDO RADICE - E. FERMI" (C.F. 80006340816) di Custonaci (TP).

A tal fine conferisce al predetto legale ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti, farsi rappresentare, assistere e sostituire, indicare domiciliatari, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere.

Elegge domicilio presso lo studio del prefato difensore sito in Trapani, Via Milazzo, n. 9.

Dichiara, inoltre, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge; dichiara, altresì, di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, dichiara infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., prestando il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Trapani lì, 17 luglio 2023

Filippo Colombo

*Vera ed autentica la superiore firma*

Avv. Dario Safina

Firmato Da: SAFINA DARIO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 743b8